



Copia Albo

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - TRIBUTI - SOCIO
ASSISTENZIALE - CULTURA**

NUMERO 95 DEL 30/11/2022

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.
CAMPANELLO. DETERMINA A CONTRARRE ED
IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

VISTO l'atto di citazione dell'Avvocato Andrea Castiglione di Alba nell'interesse del sig. M. G.C. in merito a richiesta di risarcimento danni del suddetto per il sinistro occorso il 04.04.2021;

CONSIDERATO che occorre nominare un professionista per la consulenza legale e per la difesa degli interessi dell'Ente;

RILEVATO che:

- con riguardo all'incarico di consulenza legale e difesa sopra riportato, detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell'ambito dell'articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016;

- secondo le indicazioni contenute nel documento di consultazione predisposto da ANAC in merito all'affidamento dei servizi legali, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, viene superata la distinzione che si era affermata nel previgente quadro normativo tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica più complessiva, nel senso che entrambi, e quindi anche il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale rientrano nell'ambito della categoria degli appalti di servizi e, per quanto concerne il singolo incarico di patrocinio legale, questo deve essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016;

- Di avviso parzialmente differente si è espresso il Consiglio di Stato con atto numero 02017 del 03/08/2018 che invece giunge alla conclusione che rientrano nel genus degli appalti di servizi i contratti aventi ad oggetti servizi legali in cui vi è una prestazione che si protrae nel tempo in modo continuativo o periodico con una apposita organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica in Pubbliche Amministrazioni di dimensioni rilevanti che esplicano i propri compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, che hanno l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti organizzato che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto e che richiedono una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso per un determinato periodo. Laddove invece vi è un singolo incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, in cui vi è la prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi, non si ha un appalto di servizi ma il rapporto è da sussumersi nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2222 c.c.;

- In questo secondo caso la disciplina applicabile è contenuta nell'articolo 17 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 e si verte nella categoria dei contratti esclusi dal rispetto delle regole del D.lgs. n. 50/2016, ma soggetti all'osservanza di principi generali di cui all'articolo 4 del citato D.lgs. n.50/2016 secondo cui l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Da ultimo, l'Anac, in base al parere espresso dal Consiglio di Stato, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, ha approvato le linee guida n. 12 "affidamento dei servizi legali", in cui si è allineata a quanto espresso nel parere citato dal Consiglio di Stato ed è arrivata alla conclusione che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);

- l'incarico conferito ad hoc viene qualificato invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);
- a fronte di ciò, il servizio legale oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria e quindi è da sussumere nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile, consistendo nella consulenza legale e difesa in merito all'atto di citazione sopra indicato;
- ai sensi del citato articolo 17 i servizi legali elencati alla lettera d) sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici medesimo);

VISTA da ultimo la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 06/06/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personæ tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato";

RILEVATO, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

PRESO ATTO che in tema di affidamenti di incarichi legali sul singolo contenzioso appare irrilevante la diatriba giurisprudenziale tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

SENTITO l'avv. Stefano CAMPANELLO dello studio legale avvocati associati Bubbio, Brignolo, Campanello, Montanara con sede in Alba via dei Mille, 3 che si è reso disponibile allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi al costo di 2.000,00 € iva esclusa;

VALUTATI positivamente i requisiti e le capacità tecniche e professionali dell'avvocato Stefano Campanello;

RITENUTO che il preventivo di spesa sia proporzionale e congruo rispetto alla prestazione professionale richiesta;

VISTO l'art.19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n.148, conv. 1. 4.12.2017 n.172 che stabilisce che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti;

VISTO l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 che stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri ed il d.m. 10.3.2014 n.55, quale modificato dal d.m. 8.3.2018 n.37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi come espressamente riconosciuto anche nelle stesse linee guida ANAC n.12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37", e che il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione";

PRESO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art.36, comma 2, del citato Codice, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

RITENUTO, pertanto, di rivolgersi all'avv. Stefano CAMPANELLO dello studio legale avvocati associati Bubbio, Brignolo, Campanello, Montanara con sede in Alba via dei Mille, 3 che offre la prestazione al costo di 2.000,00 € iva esclusa;

Considerato che occorre stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: consulenza legale e difesa interessi Ente
- b) oggetto del contratto: affidamento incarico legale
- c) clausole essenziali: accordi tra le parti
- d) modalità affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) DEL Dlgs 50/2016 e smi

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il Codice Identificativo di Gara (CIG) il cui numero attribuito risulta essere il seguente: ZA3941644;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.02.2022 di approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 esecutiva e richiamata altresì la deliberazione GC n. 78 del 30.04.2022 di approvazione del Piano delle risorse e degli obiettivi PRO;

RILEVATA la propria competenza

VISTI:

- l'articolo 107 e 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

- a) fine da perseguire: consulenza legale e difesa interessi Ente
- b) oggetto del contratto: affidamento incarico legale
- c) clausole essenziali: accordi tra le parti
- d) modalità affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e smi

3) Di affidare l'incarico di consulenza legale e difesa interessi Ente in merito all'atto di citazione sopra indicato all'Avv. Stefano Campanello dello studio legale avvocati associati Bubbio, Brignolo, Campanello, Montanara con sede in Alba via dei Mille, 3 che al costo di 2.000,00 € iva esclusa;

4) Di impegnare la complessiva spesa di Euro 2.537,60 imputandola in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue

Anno di registrazione	Anno esigibilità scadenza obbligazione	Missione - Programma - Titolo Piano finanziario Capitolo	Importo	Impegno
2022	2022	07.01.1 140/55	2.537,60	539

5) Di dare atto che tale cifra verrà rimborsata dall'assicurazione avendo sottoscritto polizza con tutela legale;

6) Di dare atto che l'affidamento di che trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo di Gara: ZA3941644;

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) Di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

9) Di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

10) Di trasmettere copia della presente all'assicurazione per il prosieguo di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Responsabile del Servizio
F.to: **QUAZZO RAG.GIULIANO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2023 al 16/02/2023 al n. del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 01/02/2023



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 30/11/2022



Il Responsabile del Servizio
F.to: **QUAZZO RAG.GIULIANO**

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 30/11/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: **QUAZZO RAG. GIULIANO**

CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 30/11/2022



Il Segretario Comunale
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 01/02/2023

Il Segretario Comunale

